

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO SITO IN VIA DON BOSCO A TRAVERSETOLO

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____ in Traversetolo, nel palazzo municipale

TRA

Il Comune di Traversetolo, con sede in Piazza Vittorio Veneto, n. 30, C.F. 00220040349, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto la Sig.ra _____, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Sport, giusto provvedimento sindacale n. ___ del _____;

E

La Soc. Sportiva/ Associazione sportiva regolarmente costituita con atto n. ___ del _____, registrato a _____ il _____ cod.fisc. n. _____, con sede in _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO che:

- in esecuzione della determinazione del responsabile n. _____ del _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

Il Comune di Traversetolo concede in concessione la gestione dell'impianto sportivo per la pratica del gioco del calcio, meglio descritto nelle planimetrie allegate, sito in Traversetolo, Via Don Bosco, e attualmente così composto:

- 1) campo da calcio regolare principale;
- 2) spogliatoio in muratura;
- 3) area campi di allenamento: una regolare per categorie giovanili e una vasta area non attrezzata per allenamento;
- 4) area in sabbione per allenamento;
- 5) tribuna coperta.

Durante l'affidamento dell'impianto verranno effettuati lavori, migliorie e manutenzioni straordinarie che saranno parte integrante della presente concessione.

Art. 2 FINALITA'

La presente convenzione riguarda la gestione, l'utilizzo, la conservazione ed il miglioramento della struttura e dell'impianto sportivo in oggetto, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità di Traversetolo ed in particolare ai giovani, agli anziani ed ai diversamente abili.

I criteri a cui si deve ispirare la gestione sono:

- a) la ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e degli impianti e nell'organizzazione delle

- attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo della struttura e degli impianti, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
 - c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma soprattutto a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
 - d) ricercare la massima collaborazione con le associazioni e società sportive del territorio.

Art. 3 DURATA

L'affidamento in concessione avrà la durata di anni due (2) a decorrenza dal _____ fino al _____.

Alla scadenza, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, il concessionario si impegna a proseguire la gestione degli impianti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

Il concessionario verserà al Comune un corrispettivo annuo per la gestione pari a € 1.000,00, oltre Iva di legge per un totale complessivo di € 2.000,00, oltre Iva di legge per anni due. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 5 GESTIONE DELLE STRUTTURE

Il Comune di Traversetolo concede in concessione la gestione e l'uso dell'impianto sportivo in premessa identificato, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nella consistenza attuale, perfettamente nota al concessionario.

Il concessionario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come precedentemente individuati sono idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

Il concessionario potrà a propria cura e spese aumentare la dotazione delle attrezzature sportive che ritenesse utili alla migliore gestione e fruibilità delle strutture nell'ambito della propria gestione, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature mobili che possono essere rimosse senza arrecare danni alle strutture, rimarranno alla scadenza dell'affidamento, di proprietà del concessionario.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza, manutenzione e conservazione delle strutture di cui sarà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Con la sottoscrizione di tale atto si potrà autorizzare lo svincolo della garanzia definitiva prestata o attivare, in caso negativo, le azioni di rivalsa per inadempimenti contrattuali.

Il concessionario predisporrà, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo dell'impianto entro il 30 settembre di ogni anno che sarà trasmesso all'ufficio sport. In sede di predisposizione del programma sopra indicato, il gestore deve tenere conto dell'interesse generale della cittadinanza al fine di garantire la migliore e più ampia diffusione dello sport.

L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

ART. 6 TARIFFE E ORARI PER L'USO DELL'IMPIANTO

Le tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto sono stabilite dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del concessionario che non potrà per nessun motivo aumentarle.

Il concessionario può in ogni momento abbassare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

Tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe sono introitate dal concessionario che potrà acquisire sponsorizzazioni in ordine alle attività ed alle iniziative realizzate nell'impianto sportivo in gestione.

Gli orari di apertura dell'impianto sono stabiliti all'inizio di ogni stagione sportiva dall'Amministrazione comunale, su proposta del concessionario e dovranno essere debitamente pubblicizzati anche all'esterno della struttura.

Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga a gestire funzionalmente ed economicamente la struttura affidatagli dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario è altresì obbligato a:

1. mantenere e conservare gli immobili e le strutture sportive in perfette condizioni di manutenzione ed efficienza, restando a carico dello stesso concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria, fermo restando il diritto di rivalsa sui terzi per gli eventuali danni arrecati alle strutture, secondo quanto previsto dal piano di conduzione tecnica;
2. custodire il complesso, gli impianti, le attrezzature esistenti o che saranno realizzati;
3. sostenere ogni spesa per il funzionamento e gestione dell'impianto, la fornitura dei materiali e di quant'altro a ciò necessario, comprese le spese dovute per i servizi quali: acqua, energia elettrica, gas, telefono, provvedendo a richiedere i relativi allacci alle aziende erogatrici o a volturare a proprio nome le forniture già in essere;
4. osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti o che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto in materia igienico-sanitaria, prevenzione infortuni, locali pubblici, prevenzione incendi e norme di sicurezza generale oltre ai regolamenti comunali applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto;
5. sostenere ogni spesa per il personale in qualunque modo addetto all'impianto; personale che ad ogni effetto sarà individuato e retribuito ai sensi di legge dal concessionario, restando il Comune del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo od esigenza tra il gestore e terzi;
6. manlevare e tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o a cose che potessero in qualunque momento e per qualsiasi causa verificarsi in relazione alla concessione stessa e presentare la polizza assicurativa prevista dal successivo art.18;
7. prestare garanzia definitiva per l'osservanza delle prescrizioni in argomento ai sensi del successivo art. 19.

Il concessionario sarà inoltre obbligato ad ottemperare a tutte le disposizioni che gli venissero impartite dal Comune in ordine ai riscontri effettuati a seguito di controlli.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto e con la massima diligenza. Il Comune rimane esonerato da ogni responsabilità civile e penale.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dell'impianto, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso delle strutture e connesse pertinenze, graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

La gestione delle strutture dovrà essere svolta dal concessionario con propri capitali, struttura tecnica e personale e comporterà quindi in specifico, l'assunzione a proprio carico degli oneri derivanti da:

- ordinaria manutenzione degli edifici, impianti, aree esterne ed attrezzature;
- fornitura gas, energia elettrica, acqua, telefono etc.;
- gestione dell'impianto termico;
- pulizia ordinaria e straordinaria;
- personale per attività di gestione;
- garanzie assicurative;
- eventuali adempimenti SIAE per l'organizzazione di attività soggette;
- tassa servizio raccolta e smaltimento rifiuti ed eventuale tassa pubblicità;
- materiale vario di consumo;
- spese contrattuali.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere ad ottenere e mantenere le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative per le attività gestionali dell'impianto e dei servizi annessi; dovrà provvedere alla tenuta delle scritture contabili a norma di legge.

Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme di sicurezza, comprese quelle riferite all'affluenza degli utenti ed è tenuto al rispetto degli orari secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

Il concessionario, inoltre, ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza e di osservare le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale. Dovrà anche nominare un referente responsabile per la sicurezza dell'impianto sportivo, il quale curerà gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse, esonerando il Comune da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione della gestione e uso dei locali.

La conduzione degli impianti di riscaldamento, ove prescritto dalla legge, dovrà avvenire da parte del concessionario tramite personale munito di apposito patentino come prescritto dalla vigente normativa. Dovrà inoltre essere affidato apposito incarico di terzo responsabile a ditta a ciò autorizzata, ai sensi del D.P.R. n. 412/1994 e s.m.i..

Per le caratteristiche del servizio, il concessionario è tenuto, fatta salva la propria autonomia organizzativa, a garantire e svolgere, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, la più ampia programmazione delle attività sportive permesse dalle strutture in oggetto.

Il concessionario dovrà garantire che l'impianto possa essere utilizzato in condizioni di perfetta efficienza.

L'uso degli impianti da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dal concessionario, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

1. utilizzo da parte della Amministrazione comunale;
2. attività delle scuole di ogni ordine e grado;

3. attività per disabili;
4. attività connessa alla formazione di base;
5. utilizzo da parte di gruppi o associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre gratuitamente degli impianti comunali per organizzare direttamente manifestazioni, tornei e attività sportive concordando con il concessionario le date e gli orari di svolgimento.

Il concessionario si impegna altresì a rispettare e ad ottemperare a tutti gli obblighi e gli adempimenti dettagliati nel piano di utilizzo e nel piano di conduzione tecnica dell'impianto, allegati alla presente convenzione.

Il concessionario potrà installare manufatti pubblicitari negli spazi e nelle dimensioni compatibili con le attività da svolgere e preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

Art. 8 DUVRI

Nella presente convenzione non si riscontrano interferenze per le quali sia necessario prevedere misure di prevenzione e protezione atte a determinare e/o ridurre i rischi, pertanto gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

Art. 9 TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE

Alla fine di ogni annualità sportiva il concessionario presenterà al Comune un dettagliato rendiconto delle entrate/uscite, con particolare riferimento al riepilogo delle attività e degli utenti che ne hanno usufruito.

Art. 10 MANUTENZIONI ORDINARIE

Il concessionario si obbliga a mantenere sempre in perfetto stato di manutenzione e utilizzabilità tutti i manufatti, gli impianti, i fabbricati e le aree esterne di pertinenza oggetto della presente concessione, incluse quelle eventualmente realizzate successivamente.

Il Comune avrà diritto, tramite il proprio servizio di Gestione del Patrimonio, di controllare la puntuale esecuzione delle opere di manutenzione e, in caso di riscontrate mancanze, prescrivere i lavori occorrenti al mantenimento in buono stato di efficienza delle strutture. Tali interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario entro i termini concordati con il competente servizio comunale.

Art. 11 MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale la quale si riserva di stabilirne tempi e modi per la realizzazione e nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per eventuali interruzioni di attività causate dall'esecuzione dei lavori.

Art. 12 MODIFICHE AGLI IMMOBILI E ALLE ATTREZZATURE

Nessuna modifica agli immobili, alle sue attrezzature e dotazioni potrà essere apportata dal concessionario.

Qualora il concessionario, per esigenze gestionali, ravvisi la necessità di apportare modifiche agli impianti o eseguire opere di miglioria permanente alle strutture dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione dove saranno specificati tempi e modalità di esecuzione.

Per la durata residua della concessione gli eventuali beni realizzati potranno essere affidati al concessionario con trattativa a se stante.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, è fatto obbligo al concessionario il ripristino immediato degli immobili alla situazione originaria. Il Comune si riserva comunque, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per il risarcimento dei danni subiti nonché la revoca dello stesso affidamento.

Art. 13 CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizio di pubblico interesse, tese a migliorare le possibilità delle pratiche sportive, associative e ricreative e pertanto non potranno essere interrotte o abbandonate arbitrariamente. Eventuali sospensioni per cause di forza maggiore dovranno essere comunicate e valutate dal Comune.

Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario si assume tutte le obbligazioni derivanti dalla gestione in concessione dell'impianto.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, in tutto o in parte, la conduzione degli impianti.

Art. 15 RAPPORTI E CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare controlli di ordine tecnico-amministrativo per la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalla convenzione attraverso dipendenti comunali autorizzati che dovranno avere libero accesso agli impianti ed alla documentazione agli atti.

Art. 16 INADEMPIENZE – PENALITA'

Tutte le inadempienze e/o mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per il concessionario nonché quelle conseguenti a disposizioni di legge o regolamenti vigenti e/o emanandi, saranno accertate dagli uffici comunali competenti e contestate mediante verbale da notificarsi al concessionario che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica. Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e, come nel caso non siano ritenute valide le deduzioni prodotte, saranno applicate le penalità seguenti:

- per la mancata osservanza di disposizioni normative e regolamentari sarà applicata una penale compresa tra € 100,00 e € 200,00 da stabilire a cura del Responsabile del Servizio interessato sulla base della gravità dell'infrazione accertata;
- per la mancata o inadeguata manutenzione ordinaria atta a mantenere in buon uso gli immobili, le strutture e le attrezzature varie, una penale di € 100,00 oltre al risarcimento degli eventuali danni arrecati al Comune.

Il Comune, dopo l'applicazione delle penalità previste per le inosservanze di cui sopra o per mancanze gravi e previste dall'articolo successivo potrà con semplice provvedimento amministrativo provvedere alla risoluzione del contratto con riserva di richiesta di ogni e più ampio risarcimento dei danni.

Art. 17 DECADENZA E REVOCA

Il concessionario decade dalla presente convenzione, previa diffida scritta e motivata, nei seguenti casi:

- reiterata violazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 16;
- cessione totale o parziale della concessione ovvero subconcessione ad altri soggetti;
- qualora il concessionario si renda colpevole di frodi e sia sottoposto a procedimento fallimentare o sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge n. 575/1965 e s.m.i.

Art. 18 ASSICURAZIONE

L'immobile comunale è coperto dalle assicurazioni del Comune. Le parti convengono che il concessionario dovrà provvedere direttamente ad assicurare l'attività svolta in tutto l'impianto avuto in concessione, oltre ai beni ed ai contenuti della struttura di cui è stata affidata la gestione. Nello specifico il concessionario dovrà:

- a. stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi con riferimento all'attività svolta nell'impianto e nelle strutture oggetto della presente convenzione, da mantenere valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza della convenzione, per danni causati a terzi nello svolgimento dell'attività organizzata da parte del personale incaricato dal concessionario e/o degli utenti. La polizza, con massimale non inferiore ad € 2.000.000 dovrà considerare terzi persone e/o cose presenti nel Campo sportivo sito in Via Don Bosco e dovrà altresì garantire la copertura di eventuali danni derivanti alla proprietà comunale in conseguenza dell'attività esercitata da personale incaricato dal concessionario e/o dagli utenti;
- b. stipulare una polizza assicurativa INCENDIO, da mantenere valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza del contratto, per danni causati all'immobile e al contenuto dello stesso, nello svolgimento dell'attività organizzata da parte del personale incaricato dal concessionario e/o degli utenti. La polizza, con il valore assicurato per il rischio di € 461.653,15 (valore dell'immobile) e contenuto di € 50.000,00 (valore degli arredi/attrezzature), dovrà garantire la copertura di eventuali danni derivanti all'impianto sportivo da incendio, danneggiamento o distruzione totale o parziale dei locali, impianti, arredi ed attrezzature in conseguenza dell'attività esercitata.

Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione della polizza assicurativa di cui sopra potrà essere posto a carico del Comune di Traversetolo.

Art. 19 GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario dovrà costituire, prima della stipula della convenzione, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale per il rispetto dei patti convenzionali e dei conseguenti obblighi che assume nei confronti del Comune. Il valore della garanzia definitiva, quindi, non può essere inferiore ad euro 200,00.

La stessa potrà essere costituita nelle forme previste dalla legge.

Il deposito cauzionale potrà essere incamerato in tutto o in parte dal Comune per ogni ipotesi di inadempienza non motivata da parte del gestore degli impegni ed oneri contenuti nella presente convenzione. Tale deposito verrà restituito al termine della gestione su certificazione di regolare consegna degli impianti rilasciata dal competente ufficio tecnico con redazione, in contraddittorio, di apposito verbale sullo stato degli impianti, attrezzature, materiali.

I danni causati da incuria e negligenza, dovranno essere reintegrati dal concessionario, con facoltà del Comune di rivalersi sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale.

Art. 20 RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà consegnare al Comune le strutture con i relativi impianti in buono stato d'uso, manutenzione e funzionamento, salvo normale deterioramento d'uso.

La consegna avverrà mediante redazione di verbale ai sensi dell'art. 5. Analoga procedura sarà eseguita anche in caso di risoluzione anticipata della presente convenzione.

Art. 21 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto è subordinata:

- all'acquisizione della dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che non evidenzi irregolarità;
- al possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- alla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 19;
- al versamento delle eventuali spese contrattuali;
- alla presentazione della polizza assicurativa di cui all'art. 18 e delle relative quietanze.

Costituiscono parti integranti del contratto:

- il progetto di gestione;
- il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.

Qualsiasi eventuale spesa inerente il contratto sarà a completo carico del concessionario.

Art. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal GDPR Regolamento UE 679/2016. A tal fine il personale del concessionario dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal GDPR Regolamento UE 679/2016.

I dati personali saranno trattati anche con mezzi informatici da parte del Comune di Traversetolo, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR Regolamento UE 679/2016, per i soli fini inerenti la presente procedura di affidamento. I dati medesimi saranno conservati nelle banche dati dell'Ente, come titolare del trattamento, per cui si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e la protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il concessionario potrà esercitare i diritti di cui al GDPR Regolamento UE 679/2016.

Art. 23 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il concessionario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di

Traversetolo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Dpr 16 aprile 2013, n.62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e al Codice di comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Traversetolo.

La violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi costituiscono causa di risoluzione e nullità del presente contratto.

Art. 24 FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso con spese a carico del gestore. L'imposta di bollo è assolta mediante l'apposizione di contrassegni telematici sulla copia cartacea della convenzione conservata agli atti dell'ufficio sport.

Art. 25 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si farà riferimento a tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale.

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva infine la facoltà di rivedere le condizioni del presente affidamento per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento dei servizi, a tutela dell'efficienza e della qualità dei servizi pubblici attivati.